

**CONTRATTO PER LA GESTIONE DELLA CASA DELLE  
SEMENTI DELLA VALLE DELL'ANIENE, CON ANNESSO  
LABORATORIO PER LA PULIZIA, VAGLIATURA E  
CONSERVAZIONE DEI SEMI A VALLEPIETRA (RM)**



ALLEGATO "B" avviso pubblico approvato con DETERMINA N. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_

PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DELLA CASA DELLE SEMENTI DELLA VALLE DELL’ANIENE, CON ANNESSO LABORATORIO PER LA PULIZIA, VAGLIATURA E CONSERVAZIONE DEI SEMI A VALLEPIETRA (RM)

L’anno \_\_\_\_\_ TRA

1. Il Dott. Carlo DI COSMO, nato a Ripi (Fr) il 25/02/1964, che interviene qui e agisce in nome e per conto dell’Ente Parco Regionale dei Monti Simbruini nella sua qualità di Direttore, che da qui in avanti verrà denominato semplicemente “concedente” per brevità;

2. Il Sig. \_\_\_\_\_, nato a \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) il \_\_\_\_\_, nella sua qualità di \_\_\_\_\_ della \_\_\_\_\_, che da qui in avanti verrà denominato semplicemente “concessionario” per brevità;

**PREMESSO CHE**

- l’Ente Parco ha istituito la Casa delle Sementi annessa all’ex Mulino Comunale di Vallepietra (RM), acquistando la strumentazione necessaria per l’allestimento di una banca del germoplasma e di un laboratorio per la pulizia, la vagliatura e la conservazione dei semi e alcune macchine e attrezzature agricole finalizzate al miglioramento della coltivazione delle varietà locali autoctone ed alla raccolta e corretta riproduzione dei loro semi;

- con determinazione del Direttore n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata indetta una gara con procedura aperta per la gestione della struttura in parola;

- che con determinazione del Direttore n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ è stata nominata apposita commissione giudicatrice per espletamento delle procedure di gara;

- che il concessionario è risultato aggiudicatario a seguito della suddetta procedura, il tutto come meglio risulta dal verbale di gara, approvato con determinazione del Direttore n \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

- che è interesse delle parti far risultare da apposito contratto le condizioni, i termini e le modalità della concessione in parola

**CIÒ PREMESSO**

e ratificato con l’intesa che la narrativa che precede debba fare parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti medesime convengono e stipulano quanto appresso.

**ARTICOLO 1 - Premessa**

L’Ente Parco Regionale dei Monti Simbruini, come sopra rappresentato, concede a \_\_\_\_\_, che accetta, il servizio di gestione della struttura “Casa delle Sementi ” e dei servizi connessi (di seguito per brevità indicato Casa delle Sementi) sita in Vallepietra (Rm), loc. Pratelle, distinta al Catasto al Foglio n. 25 - Part. 18, totalmente attrezzata e ammobiliata, come da descrizione e inventario, allegati al presente contratto per formarne parte integrante e sostanziale.

**ARTICOLO 2 - Contenuto della gestione**

Il presente contratto disciplina la concessione della gestione della Casa delle sementi e dei servizi connessi.

La concessione della gestione consiste in generale e salvo quanto specificato agli articoli successivi, nella fornitura dei seguenti servizi:

- realizzare e garantire la conservazione *ex situ* a breve e medio termine delle sementi delle varietà locali della Valle dell’Aniene, attraverso la costituzione della banca del germoplasma della Valle dell’Aniene, gestita dall’affidatario con il supporto dei tecnici ARSIAL e il coordinamento tecnico scientifico del DIBAF;

- organizzare un servizio per la pulizia e vagliatura dei semi rivolto ai detentori di risorse genetiche autoctone del territorio della X Comunità Montana;
- adottare le pratiche agricole più idonee per la coltivazione delle varietà locali di fagiolo e di altre risorse genetiche autoctone, mediante anche una corretta gestione ed utilizzazione del trattore ed annesse attrezzature di cui al successivo punto 3;
- censire le aziende e gli orti familiari dove vengono coltivate le risorse genetiche autoctone della Valle dell'Aniene; tale censimento verrà effettuato mediante la compilazione di apposite schede (predisposte da ARSIAL);
- stimare la superficie investita per ogni singola varietà locale e le relative produzioni;
- collaborare con i tecnici ARSIAL e DIBAF per censire nuove risorse genetiche vegetali o animali da segnalare per l'eventuale iscrizione al Registro Volontario Regionale (RVR), gestito da ARSIAL, dove vengono iscritte le risorse genetiche autoctone a rischio di erosione, in applicazione della Legge Regionale n. 15/2000 e della Legge nazionale n.194/2015;
- collaborare con i tecnici ARSIAL e DIBAF per la raccolta di campioni di semente da destinare alle analisi genetico-molecolari e alle analisi fitopatologiche;
- promuovere la conservazione dinamica in situ/on farm delle varietà locali autoctone, attraverso la costituzione di una rete locale di agricoltori custodi delle seguenti risorse genetiche iscritte al RVR: Fagiolo Cioncone, Fagiolina Arsolana, Fagiolo Regina di Marano Equo, Fagiolo Cappellette, Fagiolo Romanesco, Fagiolo Pallino, Fagiolone di Vallepietra, Mais Agostinella;
- organizzare incontri periodici presso la sede della Casa delle sementi, finalizzati allo scambio di buone pratiche e alla costituzione di una rete di agricoltori;
- promuovere la stesura di regole condivise per la gestione della Casa delle sementi della Valle dell'Aniene.

In accordo con gli obiettivi del Progetto "Casa delle Sementi della Valle dell'Aniene", allegato al presente Avviso, durante il periodo di affidamento dovranno altresì essere realizzati specifici interventi finalizzati a:

- favorire l'aumento di superfici investite a coltivazione delle varietà locali, con particolare riferimento a quelle la cui richiesta di mercato è superiore all'attuale produzione;
- favorire la reintroduzione di varietà locali attualmente non più coltivate;
- contrastare l'erosione genetica delle varietà locali del territorio attraverso l'organizzazione della raccolta, catalogazione, riproduzione, conservazione e scambio di semi di varietà-locali;
- svolgere attività di promozione e valorizzazione delle risorse genetiche autoctone;
- organizzare incontri di animazione, formazione ed informazione con i detentori delle risorse genetiche autoctone e con gli operatori del settore.

Al concessionario sarà garantito il supporto scientifico e tecnico dell'Agenzia Regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'Agricoltura nel Lazio (ARSIAL), il Dipartimento per l'innovazione nei sistemi Biologici, Agroalimentari e Forestali dell'Università degli Studi della Tuscia (DIBAF).

Il concessionario dovrà altresì garantire agli agricoltori, singoli o associati, le operazioni agricole ed i processi di lavorazione di seguito elencati:

- Servizi di supporto per lo svolgimento di specifiche operazioni agricole inerenti alla produzione di legumi con tecniche tradizionali (preparazione del letto di semina, movimentazione materiali per la coltivazione, trasporto prodotti), utilizzando la trattrice e l'attrezzatura portata (fresa, rimorchio) oggetto del presente bando
- Lavorazione del prodotto: selezione meccanica e pulitura legumi e cereali

Potranno usufruire dei servizi suddetti gli agricoltori detentori delle risorse genetiche autoctone del territorio, che dovranno consegnare un campione di seme alla Banca del germoplasma della Casa delle sementi

Il concessionario, in accordo con l'Ente Parco, potrà stabilire delle tariffe a carico dei soggetti che usufruiscono dei suddetti servizi. In tale evenienza, il soggetto gestore dovrà sottoporre alla preventiva approvazione dell'Ente Parco le tariffe da applicare

Il concessionario ha infine l'obbligo contrattuale di attivare, a propria cura e spese, i servizi aggiuntivi già indicati nel progetto di gestione proposto in sede di gara. L'attivazione dei servizi aggiuntivi in narrativa o le proposte di ulteriori attività, con esclusione di quelli già proposti in sede di gara, dovranno essere preventivamente sottoposti ad autorizzazione da parte del concedente, il quale verificherà la loro coerenza con le finalità della concessione, la loro compatibilità con l'equilibrio naturalistico delle aree contigue, la loro conciliabilità con le complessive esigenze di gestione dell'area naturale protetta

### **ARTICOLO 3 - Durata della Concessione**

La concessione avrà durata a partire dalla stipula del presente contratto e fino al \_\_\_\_\_. La concessione è eventualmente rinnovabile, a discrezione dell'Amministrazione, verificata l'attività della Casa e la corretta condotta da parte del gestore, per un massimo di ulteriori \_\_\_\_\_ (\_\_\_\_\_) anni, alle medesime condizioni del precedente contratto. In caso di mancato rinnovo, da comunicare almeno 6 mesi prima della scadenza, la concessione si intenderà risolta senza necessità di disdetta, che si intende data ed accettata sin d'ora.

Il concessionario potrà recedere prima della predetta scadenza sempre con un preavviso di almeno sei mesi; in tal caso il concedente avrà diritto all'applicazione della penale, come previsto nel successivo art. 19.

Alla scadenza della concessione il concessionario non avrà diritto, sia in caso di scadenza naturale, di decadenza, di risoluzione, di revoca che di recesso, ad alcuna buonuscita o indennità comunque denominata, per la mancata prosecuzione o la mancata proroga della concessione o per la perdita dell'avviamento.

Il contratto potrà essere risolto prima della scadenza dei termini nei casi previsti dall'art. 18.

### **ARTICOLO 4 - Valore della concessione**

Il valore complessivo della concessione risulta essere di € 5.125,32 (Euro cinquemilacentoveventicinque/32), derivante dal valore dell'insieme delle forniture messe a disposizione del concessionario.

### **ARTICOLO 5 - Immissione in possesso**

L'immissione in possesso della Casa delle sementi avverrà entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto con la consegna delle chiavi per l'accesso agli immobili che compongono la struttura al legale rappresentante del concessionario e/o a persona da questi formalmente delegata, previa redazione in contraddittorio tra le parti di un verbale sulla consistenza dei beni mobili ed immobili che vengono affidati nonché sul loro stato di conservazione.

Con la sottoscrizione di detto verbale, il concessionario subentra nella concessione delle strutture con l'assunzione a proprio carico di tutte le relative responsabilità. Il concedente avrà in ogni tempo, incondizionata facoltà di accedere ai locali dati in custodia per l'accertamento dell'osservanza delle disposizioni contenute nella presente concessione, previo avviso da notificare al concedente almeno 48 ore prima.

### **ARTICOLO 6 - Autorizzazioni**

Il concessionario è tenuto a dotarsi di tutte le autorizzazioni e, in generale, di qualsiasi provvedimento necessario a dare effettivo inizio alla attività entro il termine di sessanta giorni decorrenti dalla data di stipulazione del presente contratto. Il predetto termine potrà essere prorogato, a seguito di richiesta dell'Aggiudicatario, solo per motivi imprevedibili e non dipendenti dalla volontà dello stesso concessionario.

Il mancato inizio dell'attività entro i trenta giorni dalla scadenza del termine sopra indicato, per cause imputabili al concessionario, comporta la decadenza dalla concessione.

Nel dettaglio l'aggiudicatario dovrà:

- assolvere le pratiche amministrative relative al rilascio dei permessi, delle autorizzazioni sanitarie e di quant'altro sia necessario secondo la normativa vigente per rendere operativo l'impianto;

- dotarsi di un Manuale di Autocontrollo H.A.C.C.P., ai sensi delle disposizioni previste dal D. Lgs. 26.05.1997, n. 155;
- realizzare quant'altro necessario affinché i locali e le macchine siano rispondenti a quanto previsto dal D. Lgs n. 81/2008.

#### **ARTICOLO 7 – Vincoli relativi alla concessione della gestione**

Per tutta la durata della concessione è vietata la sub-concessione sia totale che parziale del servizio. Inoltre il concessionario si impegna a non cedere l'esercizio dell'attività o a dare la struttura, anche parzialmente ed a qualsiasi titolo, in godimento a terzi senza l'espressa e preventiva autorizzazione del concedente, pena la risoluzione del presente contratto.

#### **ARTICOLO 8 – Oneri a carico del Concessionario**

Il concedente consegnerà la struttura Casa delle sementi nello stato di fatto e di diritto in cui si trova.

Il concessionario potrà utilizzare tutti gli spazi, i locali e gli ambienti oggetto della concessione, in conformità alla destinazione prevista nell'Avviso pubblico, con divieto di mutamento della stessa, pena la decadenza della concessione medesima.

Il concessionario, a far data dal verbale di consegna e immissione in possesso dei locali, delle macchine e delle attrezzature, sarà responsabile a livello civile e penale dei locali, delle macchine e delle attrezzature, esonerando l'Ente Parco da qualsivoglia responsabilità;

Rimangono inoltre a carico del concessionario i seguenti ulteriori oneri:

1. garantire il servizio di apertura e gestione della Casa secondo il programma presentato in fase di gara;
2. gestire le attività secondo il programma di gestione presentato in fase di gara;
3. provvedere a propria cura e spese alla manutenzione ordinaria dei locali, delle macchine e delle attrezzature;
4. provvedere a comunicare tempestivamente al concedente eventuali interventi di manutenzione straordinaria si rendessero necessari
5. provvedere alla sostituzione delle lampade utilizzando solo quelle a basso consumo;
6. effettuare correttamente la raccolta differenziata dei rifiuti e l'avvio allo smaltimento secondo le disposizioni e con le modalità imposte dal Comune di Vallepietra;
7. inviare entro il 31 dicembre di ogni anno al concedente una relazione sull'andamento della gestione del Casa delle sementi e delle attività svolte, comprensiva dei dati di afflusso, del numero dei pernottamenti effettuati e della tipologia degli ospiti;
8. garantire all'Ente Parco l'utilizzo della struttura, compresi gli spazi esterni, per lo svolgimento di attività e/o organizzazione di eventi, direttamente o tramite soggetti terzi patrocinati, per un massimo di 10 giorni l'anno, anche non consecutivi, concordati comunque con il soggetto gestore. Per esigenze straordinarie e non preventivamente programmabili l'Ente Parco si riserva altresì la facoltà di utilizzare la struttura, compresi gli spazi esterni, per un ulteriore numero di giornate previo accordo con il gestore.

Saranno altresì a carico del concessionario tutte le spese vive di gestione (pulizia, gestione della sicurezza, pagamento di utenze e consumi in genere, oneri fiscali e assicurazioni, personale idoneo alla gestione etc.).

#### **ARTICOLO 9 – Oneri a carico del Concedente**

Il concedente assume i seguenti impegni ed oneri:

1. dare adeguata informazione, tramite i propri uffici e il proprio sito internet, dell'apertura della Casa delle sementi;
2. divulgare e promuovere, mediante le proprie pubblicazioni e le proprie strutture, le attività e le iniziative proprie della Casa delle sementi;
3. provvedere a propria cura e spese alla manutenzione straordinaria delle strutture.



### **ARTICOLO 10 - Allacci, utenze e tasse**

Il concessionario assumerà a proprio carico gli oneri accessori (allacci/volture e consumi delle utenze) e la tassa sui rifiuti secondo le tariffe applicate dal Comune di Vallepietra.

Il concedente non assume alcuna responsabilità in ordine a detti servizi o forniture.

### **ARTICOLO 11 - Manutenzione**

Il concessionario dovrà tenere i locali nonché i mobili, le attrezzature e tutto il materiale destinato all'attività, in stato decoroso ed in perfetta pulizia, attenendosi scrupolosamente, in materia d'igiene e sanità pubblica a tutte le norme e disposizioni emanate dalle Autorità competenti, rendendosi responsabile di ogni inosservanza sia in sede civile che penale.

Il concessionario dovrà provvedere, tempestivamente, a sua completa cura e spese alla manutenzione ordinaria delle strutture, degli impianti, delle attrezzature e dei mobili concessogli, in modo da garantire il mantenimento della funzionalità e la sicurezza dei beni ed evitare il deperimento delle strutture.

Il concessionario dovrà altresì provvedere a comunicare tempestivamente al concedente eventuali interventi di manutenzione straordinaria si rendessero necessari.

In caso di mancata, incompleta o non tempestiva esecuzione delle necessarie opere di manutenzione, vi provvederà il concedente con diritto di rivalsa verso il concessionario inadempiente anche mediante incameramento della cauzione, salvo il diritto al risarcimento dei danni e ferma restando la facoltà di avvalersi di quanto previsto dal successivo art. 18.

Senza la preventiva autorizzazione scritta del concedente al concessionario è fatto divieto di apportare alle strutture, alle attrezzature ed ai macchinari modifiche, innovazioni ed addizioni.

### **ARTICOLO 12 - Personale**

Al concessionario è consentito di farsi coadiuvare da personale dipendente osservando le successive disposizioni.

Il concessionario deve, a sue cura e spese, provvedere alla completa osservanza delle vigenti disposizioni di legge e regolamenti con particolare riguardo alle norme sulla tutela della libertà e della dignità dei lavoratori ed in materia di sicurezza. Il concessionario deve fornire a tutto il personale, indumenti di lavoro come prescritto dalle norme vigenti in materia di igiene (D.P.R. 327/80 art. 42) ed i dispositivi di protezione individuale previsti a seguito della valutazione dei rischi di cui al D.Lgs. n. 626/94 e s.m.i.

Il concessionario è obbligato ad applicare nei confronti dei lavoratori dipendenti condizioni assicurative, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro, vigenti durante l'esecuzione dell'attività di cui trattasi. Nel caso di accertata violazione del predetto impegno, il concedente potrà avvalersi della risoluzione anticipata del contratto, secondo quanto previsto dall'art. 18.

Il concessionario si impegna a trasmettere, a richiesta del concedente, l'elenco completo dei nominativi del personale impiegato nell'espletamento del presente contratto e ad esibire, a richiesta, gli estratti delle relative buste paga e i modelli DM10 dell'INPS. Il concedente ha comunque facoltà di acquisire ogni notizia o documentazione in merito, di richiedere gli accertamenti del caso ai competenti Uffici e di trasmettere copia del presente contratto all'Agenzia delle Entrate, all'Ispettorato del Lavoro, all'INPS, all'INAIL e ad ogni altro Ente che possa averne interesse.

### **ARTICOLO 13 - Assicurazioni**

Il concessionario è responsabile della gestione e della custodia dei beni, di eventuali danni che, in relazione all'attività svolta, possono derivare ai beni immobili, impianti, mobili ed attrezzature del concedente nonché a lui o a terzi, ferma restando la responsabilità di eventuali terzi utilizzatori. A tal fine, il concessionario, a proprie cura e spese, deve munirsi di idonea copertura assicurativa contro ogni possibile danno causato a persone o a cose in relazione all'oggetto della presente concessione. I massimali di polizza non devono essere inferiori a: persone e terzi € 1.500.000,00; cose furto e incendio: € 500.000,00. Rimane ferma comunque l'intera responsabilità del concessionario,

anche per gli eventuali maggiori danni, eccedenti i suddetti massimali. La polizza assicurativa dovrà essere esibita al concedente con le relative quietanze di pagamento prima della stipulazione del presente contratto, di cui costituisce condizione.

#### **ARTICOLO 14 - Verifica della struttura e riconsegna**

Il concessionario si obbliga a custodire i locali con la diligenza del buon padre di famiglia ed a far buon uso dei beni (strutture, impianti fissi, mobili e attrezzature) ricevuti ed a restituirli in perfetta efficienza, al termine della concessione, nello stato in cui vennero consegnati, tenuto conto del naturale deperimento, liberi da impegni, sequestri od altri oneri. Gli immobili, alla riconsegna, dovranno essere anche liberi da persone anche interposte e cose non di specifica pertinenza dell'immobile stesso. Alla scadenza della concessione, in caso di sua risoluzione anticipata ovvero di decadenza dalla concessione, il concessionario potrà asportare le attrezzature relative all'attività a lui installate provvedendo alla rimessa in pristino delle parti dei locali eventualmente manomesse. Tutti i miglioramenti e le addizioni non separabili senza nocimento, eventualmente apportati dal concessionario, con l'autorizzazione scritta del concedente, rimangono a beneficio di quest'ultimo, senza costituire per il concessionario diritto a compensi o a rimborsi.

Il valore dei miglioramenti e delle addizioni non può compensare i deterioramenti, anche se questi si siano verificati senza colpa grave del concessionario. Entro il termine di scadenza naturale della concessione, la struttura e tutti gli impianti saranno riconsegnati all'Ente Parco previa redazione in contraddittorio tra le parti di un verbale sulla consistenza dei beni mobili ed immobili che vengono riconsegnati, nonché sullo stato di conservazione degli stessi. Ogni deterioramento accertato, fatto salvo il deperimento dovuto al normale e corretto utilizzo dei beni, comporta per il concessionario l'obbligo di risarcimento dello stesso.

Con riguardo alla cessazione del rapporto contrattuale per qualsiasi altra causa, la riconsegna delle chiavi non è liberatoria se non accompagnata dal verbale di cui sopra.

#### **ARTICOLO 15 - Risoluzione, decadenza e revoca del contratto**

Le parti convengono che il presente contratto potrà essere risolto dal concedente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., mediante comunicazione da inviare al concessionario, in caso di gravi e reiterate negligenze nella conduzione dell'esercizio e/o per la mancata rispondenza dei servizi alle caratteristiche dichiarate nell'offerta dal concessionario, qualora questi non vi abbia posto rimedio, decorsi 15 (quindici) giorni dal ricevimento della diffida scritta inviata dall'altra parte.

In particolare, per gravi e reiterate negligenze nella conduzione dell'esercizio, si intendono quelle che compromettono la qualità dei servizi e/o la funzionalità dell'esercizio stesso e arrecano pregiudizio all'immagine del concedente.

Per tali effetti è senz'altro considerato motivo di risoluzione l'accertamento di due o più infrazioni agli obblighi assunti dal concessionario con il presente contratto ed in particolare:

a) l'eventuale incuria, negligenza o inerzia nella manutenzione ordinaria e nella messa in sicurezza delle strutture qualora, di competenza del concessionario, abbiano generato il depauperamento dell'immobile;

b) la violazione delle vigenti disposizioni in materia di igiene e sanità, previo accertamento delle Autorità amministrative a ciò preposte;

c) la inattività totale della Casa delle sementi, imputabile al concessionario, prolungatasi oltre trenta giorni oltre il periodo di chiusura previsto al precedente art. 8, punto 1.

Si conviene inoltre espressamente, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 C.C., che comporteranno la risoluzione di diritto del presente contratto, senza che occorra al riguardo alcun atto di costituzione in mora, l'inadempimento alla seguente obbligazione:

a) la cessione dell'esercizio dell'attività o la cessione delle strutture, anche parzialmente ed a qualsiasi titolo, in godimento a terzi in assenza dell'autorizzazione del concedente.

A tal fine il concedente dovrà comunicare al concessionario l'intenzione di avvalersi della clausola e l'effetto risolutivo si produrrà in conseguenza della ricezione di tale comunicazione. Ricorrendo le

circostanze sopra specificate il contratto si intende risolto di diritto, a prescindere da ogni valutazione - già preventivamente effettuata dalle parti con il presente atto - in ordine alla gravità e importanza dell'inadempimento.

Il concedente, per pubblico interesse, potrà disporre la revoca del presente contratto con preavviso di almeno sei mesi.

Nel caso di inadempienze contrattuali, il concedente avrà diritto di avvalersi di propria autorità della cauzione come sopra prestata e il concessionario dovrà reintegrarla nel termine prefissato, qualora il concedente abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, avvalersi in tutto o in parte di essa.

#### **ARTICOLO 16 - Sanzioni e penali**

Il concessionario si impegna a rendere tutte le attività comprese nella documentazione di gara e secondo le norme comportamentali indicate.

Il personale dell'Ente potrà in qualsiasi momento effettuare controlli per accertare la regolarità e la qualità dei servizi affidati.

Qualsiasi rilievo di piccola entità venisse sollevato dal concedente nell'esercizio delle suddette attività sarà formalmente contestato all'appaltatore e sarà sanzionato con una penale fino ad un massimo di € 500,00. Per reiterate violazioni alle norme dell'avviso o per gravi inadempimenti l'Amministrazione potrà decidere, previa contestazione degli addebiti, la rescissione del contratto.

#### **ARTICOLO 17 - Notifiche e comunicazioni**

Le notifiche e le comunicazioni relative ai termini per gli adempimenti del presente contratto ed a qualsiasi altro elemento o circostanza cui è necessario dare data certa saranno effettuate a mezzo PEC (per il concedente [parcomontisimbruini@regione.lazio.legalmail.it](mailto:parcomontisimbruini@regione.lazio.legalmail.it) - per il concessionario: \_\_\_\_\_).

Le stesse possono essere effettuate anche in modo diretto per consegna a mano ad incaricato qualificato, sia per quanto riguarda il concedente che il concessionario: di detta eventuale consegna deve essere rilasciata ricevuta scritta, firmata e datata, che fa fede ad ogni effetto dell'avvenuta notifica.

#### **ARTICOLO 18 - Spese**

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono ad esclusivo carico del concessionario, che dichiara di accettarle.

#### **ARTICOLO 19 - Registrazione contratto**

Del presente contratto le parti richiedono la registrazione ai sensi dell'art. 5 punto c) Parte I<sup>a</sup> della Tariffa allegata al DPR 131/86 e successive modificazioni.

La registrazione sarà effettuata, entro il termine perentorio di venti giorni dalla stipula dell'atto fissato, ad opera del concessionario, il quale fornirà tempestivamente all'Amministrazione prova dell'avvenuta registrazione. Le spese di registrazione, al pari delle imposte di bollo e di ogni altro diritto o imposta inerenti al contratto di concessione, sono ad esclusivo carico del concessionario.

#### **ARTICOLO 20 - Domicilio legale concessionario**

Per tutti gli effetti del presente atto, il concessionario elegge domicilio legale presso:  
\_\_\_\_\_

#### **ARTICOLO 21 - Trattamento dati**

In ottemperanza all'art. 13 del D.L.vo. n. 196/2003, si informa che i dati in possesso del concedente sono finalizzati all'espletamento di tutte le attività istituzionali connesse al presente incarico. Il trattamento di tali dati viene gestito direttamente dal concedente in qualità di titolare, attraverso l'utilizzo di applicativi informatici; la loro comunicazione o diffusione ad altri Enti pubblici o soggetti privati viene effettuata esclusivamente nei casi e per le informazioni previste da norme di



legge o di regolamento. Il concessionario può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato D.L.vo. n. 196/2003.

#### **ARTICOLO 22 - Controversie**

Tutte le questioni, patrimoniali e non, afferenti al presente contratto, non definibili in via amministrativa, saranno devolute alla cognizione del Giudizio Ordinario. Il foro competente sarà quello di Tivoli.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1341 del Codice Civile vengono partitamente ed esplicitamente sottoscritte le clausole di cui agli articoli da 1 a 22 del presente contratto.

Per il concedente

Per il concessionario

IL DIRETTORE  
*Dott. Carlo DI COSMO*

IL \_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_